



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 Del 12-03-2018

Oggetto: Programmazione fabbisogno triennale del personale - Annualità 2018-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo alle ore 16:20, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale. Annualità 2018-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata dal Servizio Gestione Risorse Umane anche attraverso il confronto con i Responsabili dirigenziali dei Settori/Servizi dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 201__-201__, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del

medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Dato atto

- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 296/2006 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;
- che l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 n.114, così come integrato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015, prevede la possibilità di utilizzare le residue capacità assunzionali del triennio precedente per assunzioni con procedure ordinarie;
- che l'art.17 del D.L. n.113/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 160/2016, ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico, al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole infanzia e negli asili nido degli enti locali;

- che le ultime modifiche normative sono intervenute con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), con il D.L. n. 244/30.12.2016 di proroga e definizione dei termini, con la legge n. 48 del 18.4.2017 di conversione del D.L. n. 14/2017 e con il D.L. n. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, (tra le novità di rilievo da evidenziare anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).
- Dato atto che il 24/8/2016 sono iniziati i tragici eventi sismici e che considerazione di ciò sono state emanate norme speciali per l'emergenza, la ricostruzione nelle sue varie fasi e, tra le altre, norme speciali per le assunzioni di personale;

Rilevato:

- che, per quanto sopra detto, è necessario procedere alla rideterminazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2018/2019, in quanto in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono stati approvati emendamenti che incidono sugli ambiti assunzionali degli enti locali come di seguito riportato:

Capacità assunzionali ordinarie

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017. Se non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all'art. 1, comma 479, lett. d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero dell'Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Le disposizioni sono contenute nell'articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, per come modificato da ultimo dal D.L. n. 50/2017.

I comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti possono dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016 ovvero, per una interpretazione analogica delle disposizioni di cui alla legge n. 208/2015, nel rispetto del tetto di spesa dei cessati. Le Unioni dei comuni, le comunità montane ed i comuni nati a seguito di fusioni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% della spesa dei cessati nel 2016 ovvero nel rispetto del tetto di spesa dei cessati.

Alle capacità assunzionali determinate dai risparmi delle cessazioni dell'anno precedente si aggiungono i resti delle analoghe capacità del triennio precedente non utilizzate. Nel 2018 il triennio precedente è quello 2015/2017.

I resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati possono esserlo a condizione che le relative risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno (Corte Conti Sicilia parere n. 68/2017).

Si ricorda che è consolidata la lettura per cui sia le capacità assunzionali che il costo delle nuove assunzioni debbano essere sempre calcolate su base annua.

Capacità assunzionali dei vigili

Sulla base delle previsioni dell'articolo 7 del D.L. n. 14/2017, per come convertito dalla legge n. 48/2017, le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni di vigili utilizzando un budget specifico, che è pari a quello previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 90/2014.

Nel 2017 si può utilizzare lo 80% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2016.

Nel 2018 si può utilizzare il 100% della spesa relativa ai vigili cessati nel 2017.

- Il d.l. 189/2016 convertito nella legge 229/2016 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", il quale all'art.50 bis prevede "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile";
- la nota del 15/12/2016 del Presidente della Regione Marche, vice-commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma e successive note esplicative della dirigenza regionale;
- le deliberazioni di Giunta comunale n.75 e n.77/2016 con le quali sono state aggiornate le previsioni programmatiche del fabbisogno del personale in considerazione delle sopravvenute circostanze e del personale straordinario assegnato al Comune di Arquata del Tronto;

Riscontrato:

- che dalla ricognizione annuale del personale prevista dall'art 6, 1 comma e 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i non risultano dipendenti in sovrannumero né tantomeno da considerarsi in eccedenza;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che con delibera di Giunta Comunale n.67 del 30.8.2017 si è proceduto all'adozione del piano delle azioni positive (art. 48, D.Lgs. n. 198/2006);
- che dalla ricognizione effettuata presso tutti i Dirigenti/responsabili di servizio, ai sensi degli artt.6 e 33 del D.Lgs.165/2001, non risulta presso l'Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;

- la necessità di completare le assunzioni destinate all'ufficio Sima attribuite al Comune di Arquata del Tronto
- il pensionamento di n. 1 Dipendente nel corso del 2017;

Considerato:

- che è necessario elaborare il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018 /2020 ed il conseguente piano occupazionale , contenente il reperimento delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le risorse iscritte nel bilancio 2018-2020, allo schema organizzativo dell'Ente e alla dotazione organica;

Accertato che a tal fine, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:

- che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità, ora pareggio di bilancio, per l'anno 2017 come da comunicazioni inviate al ministero;
- che il rapporto fra spese di personale a tempo indeterminato e spese correnti, risulta essere inferiore al 25 % e di aver rispettato il tetto di spesa del personale;

Richiamato il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che non risultano dipendenti in soprannumero né tantomeno da considerarsi in eccedenza;
2. di approvare il Piano dei fabbisogni di personale valido per il triennio 2018 / 2020, come di seguito riportato;
3. Assunzioni per ufficio sisma nei limiti dei quanto stabilito dall'art.50 bis del d.l. 189/2016 convertito nella legge 229/2016 recante: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
4. Assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di spesa previsti dalla normativa richiamata in premessa ed a seguito del pensionamento;

5. di dare mandato all'ufficio ragioneria ed nella fattispecie, al Responsabile del Servizio Dott. Sassù Giovanni di effettuare i dovuti calcoli al fine di provvedere alla quantificazione degli spazi economici da poter utilizzare per una eventuale assunzione;
6. di dare altresì atto che la spesa presunta per gli esercizi 2018/2020 trova idonea copertura negli stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2018/2020,;
7. di disporre che il Responsabile di Servizio competente alla gestione del personale e per l'espletamento delle procedure di copertura dei posti vacanti, uniformi la propria iniziativa alle compatibilità economiche riportate nel suddetto programma pertanto prima di procedere alle previste assunzioni, dovrà essere verificato e attestato dal dirigente stesso il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti di cui alle premesse e della perdurante copertura finanziaria;
8. di dare atto che il presente atto sarà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali ed alla R.S.U.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale. Annualità 2018-2020

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, li 12.03.2018

Parere di regolarità tecnica e contabile : favorevole
Dott. Sassù Giovanni

Arquata del Tronto, li 12.03.2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 15-03-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. 2617 in data 15-03-2018 ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15-03-2018 al 30-03-2018

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE